

2°) di obbligarsi all'onere dei relativi interessi alla ragione del 4,50% salvo le variazioni di che all'art.30 comma 2° del suindicato T.U.;

3°) di dare in pegno, a garanzia di siffatta operazione, a favore dell'anzidetta Banca, i valori qui appresso descritti:

nominali lire DUECENTO MILIONI di Buoni del Tesoro novennali 5% scadenza 15 settembre 1950 Serie XXI[^] dal n.1 al n.400.000 rappresentati, giusta lettera in data 14 settembre 1941 n.2106 di prot. e di posiz. n.48 - Div.Segreteria della Direzione generale del Debito pubblico, da una attestazione della Direzione stessa con la quale è dichiarato che i Buoni suddetti sono rappresentati da 20 certificati nominativi di L.10 milioni ciascuno trattenuti in deposito presso di essa e sulla quale sarà apposto apposito annotamento di vincolo a favore della Banca d'Italia a garanzia dell'anticipazione suddetta.

In conseguenza autorizza l'Amministrazione del Debito pubblico a consegnare alla Banca d'Italia l'attestazione di cui sopra perchè la Banca ne abbia e ne conservi il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 del Codice di commercio.

Autorizza il Direttore Generale dell'Istituto:

- a) firmare, in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute, la polizza contrattuale (Mod.50 di cassa);
- b) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sè, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette dei mandati, comunque prescritti sia per legge, sia per interni regolamenti, esonerando fin da ora la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;
- c) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per la estinzione del debito;
- d) a ritirare dalla Banca d'Italia o dalla Amministrazione del